

Circ. n. 161/22 8273/Sn AI/sb

Milano, 18 novembre 2022

- ✓ A tutte le Strutture SNAG
PROVINCIALI - CIRCONDARIALI - COMUNALI
- ✓ Ai Componenti del CONSIGLIO NAZIONALE SNAG
- ✓ Agli Associati SNAG

Oggetto: Cosa prevede la Legge per i collaboratori occasionali familiari

In merito al lavoro occasione svolto da familiari ribadiamo, come già indicato con nostra circolare n. 230 del 9 febbraio 2018, che i collaboratori familiari del titolare dell'impresa commerciale che prestano la loro attività in maniera occasionale e che non percepiscono compensi non sono tenuti ad iscriversi all'INPS, essendo questa una prestazione fondata sul "legame solidaristico del contesto familiare".

L'impianto normativo tuttora valido è stato chiarito nella Circolare n. 10478 del 10 giugno 2013 emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si conferma infatti che, quando il prestatore è coniuge o familiare dell'imprenditore o parente ed affine entro il terzo grado, si mantiene la presunzione di gratuità e pertanto sono escluse dall'obbligo di iscrizione presso l'INPS le prestazioni rese da detti soggetti, siano essi familiari pensionati o familiari impiegati "full-time" presso altro datore di lavoro. In quest'ultimo caso si considera residuale il tempo a disposizione per espletare dei compiti presso l'azienda del familiare.

Si rammenta inoltre che per attività occasionale "si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati" che non riguardano comportamenti abituali e prevalenti nell'ambito della gestione aziendale e lega la nozione di occasionalità al limite quantitativo di 90 giorni non consecutivi, frazionabili in ore, ossia 720 ore nel corso dell'anno solare, la durata massima del lavoro prestato.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 14184 del 5 agosto 2013, in merito all'obbligo assicurativo nei confronti dell'INAIL precisa che, a prescindere dal settore in cui operi il collaboratore, gli obblighi assicurativi sussistono tutte le volte che la prestazione viene resa in maniera ricorrente e non meramente accidentale.

La quantificazione della definizione ricorrente e non meramente accidentale è da ricondursi ad una prestazione resa una o due volte nell'arco dello stesso mese e che nell'anno le prestazioni effettuate non siano superiori a 10 giornate lavorative. In tali casi la prestazione si presume appunto occasionale e spetta quindi al personale rispettivo dimostrare con idonea documentazione l'esistenza di una "prestazione lavorativa continuativa".

Copie: Saluti

Il Presidente
(Andrea Innocenti)

